

Circolare Assonime sulla novità scaturita dalla digitalizzazione della bolletta doganale

Iva all'import, supporto ad hoc

Detrazione, prospetto contabile invece della dichiarazione

DI FRANCO RICCA

Con la digitalizzazione della dichiarazione doganale, la detrazione dell'Iva all'importazione è documentata dal prospetto contabile generato dal sistema informativo dell'agenzia delle dogane dopo lo svincolo delle merci, da registrare nel registro degli acquisti ai sensi dell'art. 25 del dpr 633/72. La novità, scattata il 9 giugno scorso, è scaturita dalla reingegnerizzazione dei processi secondo le disposizioni ed i modelli unionali, in attuazione del principio, fissato dal codice doganale dell'Ue, secondo cui tutti gli scambi di informazioni tra le autorità doganali, nonché tra queste e gli operatori, come pure l'archiviazione di dette informazioni, devono essere effettuate con procedimenti informatici. L'innovazione, che coinvolge anche la presentazione delle dichiarazioni in dogana, ha mandato in soffitta i formulari cartacei, che non sono più contemplati né per la presentazione né per la stampa della dichiarazione doganale.

All'argomento è dedicata la circolare Assonime n. 21 dell'11 luglio 2022, che nella prima parte sintetizza le principali novità illustrate dall'agenzia delle dogane con la recente circolare n. 22 del 6 giugno 2022, mentre nella seconda si sofferma sulle ricadute operative per le imprese in ordine alle formalità da osservare per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva all'importazione.

Il prospetto contabile

A questo riguardo, infatti, la dematerializzazione della

bolletta doganale d'importazione, indicante, tra l'altro, l'ammontare dell'Iva assolta in dogana che le imprese importatrici hanno diritto di detrarre secondo le disposizioni e con le limitazioni di cui agli artt. 19 e seguenti del dpr 633/72, ha posto il problema del necessario supporto documentale sostitutivo.

A tal fine, l'agenzia delle dogane, con determinazione del 3 giugno 2022, n. 234367, ha individuato, d'intesa con l'agenzia delle entrate, il documento contabile denominato "riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale d'importazione". Si tratta di un prospetto, elaborato dal sistema informativo, che riporta anzitutto i riferimenti identificativi di ciascuna dichiarazione d'importazione trasmessa dagli operatori al sistema, in particolare il MRN (Master Reference Number), che già dal 2007 costituisce l'elemento di prova digitale delle esportazioni; il MRN, sottolinea Assonime, identifica la dichiarazione doganale d'importazione anche nell'ipotesi di eventuali rettifiche successive.

Il prospetto riporta poi i dati essenziali dell'importazione (già attestata, nella dismessa procedura informatica, dal messaggio IM, ora dal tracciato H in formato XML), tra cui:

- la data della dichiarazione d'importazione e quella della sua accettazione

- l'elenco degli articoli

- l'indicazione del rappresentante in dogana

- l'indicazione dell'eventuale rappresentante fiscale Iva, la cui esistenza, ricorda Assonime, secondo le istruzioni dell'agenzia delle entrate, impedisce l'accesso alla procedura del rimborso da

parte dei soggetti esteri e rende necessario recuperare l'imposta attraverso la detrazione

- l'indicazione dell'importatore

- la liquidazione dei tributi nazionali, in particolare i dazi riscossi, che concorrono a formare la base imponibile Iva

- la liquidazione dell'Iva, con indicazione dell'aliquota, dell'importo e del totale dell'imposta riscossa

- gli estremi dell'eventuale dichiarazione d'intento presentata dall'importatore per ottenere la non applicazione dell'Iva.

Il prospetto, generato dal sistema dopo la conferma dello svincolo delle merci, è messo a disposizione dell'importatore e del dichiarante o rappresentante in dogana nel Portale Unico delle dogane e dei monopoli, e dovrà essere registrato dall'importatore ai sensi dell'art. 25 del dpr 633/72, al fine di documentare l'importazione ed esercitare, se spettante, il diritto alla detrazione dell'Iva, per l'esercizio del quale, come ricorda Assonime, sono necessarie la condizione formale del possesso del documento doganale e quella sostanziale dell'avvenuta esigibilità dell'imposta.

Con successive istruzioni che saranno pubblicate sul sito dell'agenzia, saranno rese note le modalità tecniche di accesso e di utilizzo del servizio.

— © Riproduzione riservata — ■

